



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

CONTRATTO

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SISTEMISTICI ED APPLICATIVI PER LA
GESTIONE E L’EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA
AMMINISTRATIVA- ID 1308

CONDIZIONI GENERALI

07

21/3/11

2
a

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

TRA

Il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, con sede in Roma, Palazzo Spada, Piazza Capo di Ferro nr. 13, Partita Iva e Codice Fiscale n. 80427570587, in persona del legale rappresentante Cons. Oberdan Forlenza, domiciliato per la carica presso il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, di seguito per brevità anche "Amministrazione",

E

Unisys Italia S.r.l., con sede in Milano (MI), Via B. Crespi n. 57, P.IVA 00790920151, indirizzo di PEC unisysitalia@legalmail.it, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede sociale, in persona del suo procuratore e legale rappresentante Sig. Franco Bernardelli, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo costituito, oltre dalla stessa, dalla mandante Engineering - Ingegneria Informatica S.p.A., con sede in Roma (Roma), Via San Martino della Battaglia n. 56, P.IVA 05724831002, indirizzo di PEC engineering.ingegneria.informatica.spa@legalmail.it, nel seguito per brevità anche "Impresa",

PREMESSO CHE

- con convenzione del 12 ottobre 2012 e sulla base delle norme ivi richiamate il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, di seguito per brevità anche "Amministrazione", ha affidato alla Consip, per quanto di sua competenza, lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi, tra cui quella oggetto del presente contratto;
- l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse dell'Amministrazione per la prestazione dei servizi di cui in oggetto;
- l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: **4781192C71**;
- il DUVRI generico verrà integrato dall'Amministrazione con il DUVRI specifico prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- Il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra l'Amministrazione e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S".



- In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.
- L'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Offerta tecnica; Allegato "III" - Capitolato tecnico; Allegato "IV" - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 G

VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI

1. Le premesse suindicate, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'Allegato "I" (Dichiarazione d'offerta), l'Allegato "II" (Offerta tecnica), Allegato "III" (Capitolato tecnico) e l'Allegato "IV" (Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara), nonché la dichiarazione del legale rappresentante dell'Impresa posta in calce alle Condizioni Speciali.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - a. dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, nonché nel D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452;
 - b. dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - c. dalla direttiva 19 dicembre 2003 "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
 - d. dalla Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici";
 - e. dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
 - f. dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207;
 - g. dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.;
 - h. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla Consip prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate dall'Amministrazione.
4. Il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, n. 1 del

10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 2 G

AUMENTO - MODIFICHE E VARIANTI IN AUMENTO

1. Il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa potrà apportare un aumento delle prestazioni oggetto del presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo contrattuale complessivo.
2. In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto e remunerate ai prezzi unitari di cui al presente contratto.
3. L'Amministrazione potrà richiedere all'Impresa, nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, variazioni in aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo di cui all'art. 15 S "Corrispettivo" agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
4. L'Amministrazione, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere, in ossequio a quanto previsto dal comma 3 dell'art.311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 le varianti, in aumento, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento dell'importo di cui all'art. 15 S "Corrispettivo" del presente contratto.
5. In accordo con quanto previsto dal comma 6 dell'art.311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, con la sottoscrizione del presente contratto l'Impresa espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Impresa se non è stata approvata dall'Amministrazione nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art.311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Impresa, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

ARTICOLO 3 G

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

1. Le prestazioni contrattuali da svolgersi presso gli uffici dell'Amministrazione dovranno essere eseguite, di norma, nel corso del normale orario di lavoro degli uffici, e in particolare secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico. Peraltro, l'Impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici dell'Amministrazione continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale dell'Amministrazione e/o di terzi


autorizzati. L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione, e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.

2. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Impresa si obbliga altresì ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate.
3. Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici dell'Amministrazione potranno accedere agli uffici medesimi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione all'Amministrazione, almeno 5 (cinque) giorni solari prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.
4. L'Impresa riconosce al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
5. Nel caso in cui l'Impresa debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere espressa autorizzazione al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa.
6. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 5, l'Amministrazione si riserva la facoltà di approvare la nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta. L'Impresa, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 4 G

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Impresa si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.



4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Ai sensi di quanto previsto agli artt.4 comma 2 e 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207:
- i)* in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
- ii)* In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell'esecuzione, proporrà, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
- iii)* Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'Amministrazione pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.
6. Ai sensi di quanto previsto all'art.5 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente (qualora sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del codice). Il responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

7. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l'Amministrazione ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ARTICOLO 5 G

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Amministrazione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.
6. Fermi restando i requisiti di partecipazione dichiarati in sede di procedura di gara, è facoltà dell'Amministrazione richiedere che l'esecuzione del contratto, in tutto o in parte, a seguito di eventuale classificazione delle informazioni oggetto del trattamento, avvenga in base ai requisiti di cui al DPCM 22 luglio 2011. In tal caso l'Impresa si impegna a richiedere tempestivamente, senza alcun ulteriore onere a carico dell'Amministrazione, l'eventuale abilitazione preventiva e/o il nulla osta corrispondente alla classificazione delle informazioni trattate. Nel caso di mancato conseguimento delle relative abilitazioni e/o nulla osta richiesti l'Amministrazione potrà recedere dal presente contratto ai sensi del precedente art. 17, comma 6.
7. L'Impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Impresa stessa a gare e appalti, previa comunicazione dell'Amministrazione.
8. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 17 G "Trattamento dei dati personali", l'Impresa si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

ARTICOLO 6 G

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Impresa manleverà e terrà indenne l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e i danni pretesi da qualsiasi persona nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari di avvocati) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio, italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla fornitura o dall'uso della stessa.
3. Il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa si obbliga ad informare prontamente per scritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l'Amministrazione riconosce all'Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'Amministrazione.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ARTICOLO 7 G

UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

1. L'Impresa garantisce, in ogni caso, che i prodotti software sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. L'Impresa è obbligata a sottoporre i supporti ottici/magnetici da impiegare negli ambienti dell'Amministrazione alle verifiche che il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.
3. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il presente contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 8 G

DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'Impresa assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Impresa stessa quanto di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'Impresa ha stipulato polizza assicurativa conforme ai requisiti indicati agli allegati 7A e 7B del disciplinare di gara.
3. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Impresa anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa. si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte dell'Impresa ferma restando la possibilità dell'Amministrazione di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
5. Qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora l'Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente 4° comma, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 9 G

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione per legge.
2. L'Impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che l'Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Impresa medesima.

ARTICOLO 10 G

CAUZIONE


1. La cauzione di cui alle premesse, prestata dall'Impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, costituita mediante fideiussione bancaria n. 08389/8200/00578696 emessa da Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, previa deduzione di crediti del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa verso

- l'Impresa.
2. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
 3. La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.
 4. Il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
 5. Il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui all'art. 3 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali"; art. 4 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro"; art. 8 G Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa, art. 18 G "Condizioni particolari di risoluzione del presente contratto", art. 14 S "Penali"; art.17 S "Risoluzione"; salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
 6. In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione stessa.
 7. In caso di inadempimento a tale obbligo Il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
 8. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

ARTICOLO 11 G

RECESSO

1. Il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all' Impresa con lettera raccomandata a.r..
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.
3. In caso di recesso del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) calcolato come segue. Il decimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale globale massimo di cui all'art. 14 S, comma 1, depurato del valore delle attività su richiesta non erogate e l'ammontare delle attività



- eseguite.
4. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale globale massimo di cui all'art.15 S, comma 1, nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa.
 5. L'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
 6. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art.1 comma 26 bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. , in accordo con quanto ivi previsto, Il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa procederà alla conseguente riduzione del corrispettivo dovuto all'Impresa; qualora l'Impresa non accolga la riduzione del corrispettivo dovuto, sarà facoltà della stessa recedere dal presente contratto con preavviso di almeno 180 (centoottanta) giorni solari da comunicare all'Amministrazione con lettera raccomandata a.r..
 7. In aggiunta ai commi precedenti, Il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art.1 comma 1, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l'Impresa non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche così come proposta dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa.
 8. L'impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

ARTICOLO 12 G

RECESSO PER GIUSTA CAUSA

1. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Amministrazione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione che abbiano evidente incidenza sul buon andamento dell'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa con lettera raccomandata a/r.
3. Nelle ipotesi di recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte



secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

ARTICOLO 13 G

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. E' fatto divieto all'Impresa di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.
3. L'Impresa può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 117 del D.Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
4. E' fatto, altresì, divieto all'Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
5. Resta fermo quanto previsto all'art. 18 S in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 14 G

TRASPARENZA DEI PREZZI

1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
 - d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la


gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 15 G

SUBAPPALTO

1. L'Impresa ha dichiarato nella propria offerta di voler subappaltare in parte le seguenti prestazioni:
 - a) Assistenza agli utenti e gestione delle postazioni di lavoro;
 - b) Gestione dei sistemi, delle applicazioni e dei siti web;
 - c) Dematerializzazione dei fascicoli processuali.
2. L'Impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Amministrazione, o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. L'Impresa si impegna a depositare presso il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l'Impresa deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l'appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate (a titolo esemplificativo e non tassativo: 1. Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione del casellario giudiziale rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri, conforme al facsimile da ritirare presso l'Amministrazione; 2. Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con dicitura antimafia, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri, conforme al facsimile che l'Amministrazione di riserva di fornire 3. Ai sensi dell'art. 17 Legge n. 68/1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", dichiarazione sostitutiva resa dal Legale Rappresentante dell'Impresa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; nonché apposita certificazione - in originale o copia autentica - rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della legge 68/1999; 4. DURC (Documento Unico



Regolarità Contributiva) che attesti la regolarità contributiva nei riguardi INPS e INAIL in corso di validità; 5. Certificato o dichiarazione sostitutiva di notorietà rilasciata ai sensi dell'art. 47 e con le modalità dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 che attesti, ai sensi della L. 383/2001, che non è in atto il piano individuale di emersione o che il relativo procedimento di emersione si è concluso; 6. Dichiarazione che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.

5. In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa procederà a richiedere all'Impresa l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. L'Impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso l'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
9. L'Impresa si obbliga, ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. 163/2006, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Impresa non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione contraente sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Impresa.
10. L'Impresa aggiudicataria si obbliga, ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, a praticare per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
11. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
12. Il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, qualora ricorrano le previsioni di cui all'art.170 comma 7 del d.P.R. 207/2011, sospenderà i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dell'esecuzione.
13. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

14. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa annullerà l'autorizzazione al subappalto.
15. Conformemente a quanto previsto nel disciplinare di gara, il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice abbia partecipato alla procedura di gara relativa al presente atto.
16. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'Impresa si obbliga a comunicare al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, del servizio o della fornitura affidati.
17. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
18. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006.

ARTICOLO 16 G


FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 17 G

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. Il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa tratta i dati ad esso forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Impresa acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, ove previsto dalla vigente normativa, tramite i siti internet www.consip.it e www.giustizia-amministrativa.it e, comunque, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 2013.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. L'Impresa si impegna a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. - anche gli ulteriori



provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), nonché della eventuale normativa europea direttamente applicabile negli stati membri, con particolare attenzione all'adozione delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata.

5. Con la sottoscrizione del contratto, inoltre, ciascuna società del Raggruppamento Temporaneo accetta espressamente di essere nominata - per la durata del contratto stesso - Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/03 e, per l'effetto, si obbliga a:

- curare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al Codice privacy ed ai relativi allegati e s.m.i. - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (nel seguito "Garante"), nonché della eventuale normativa europea direttamente applicabile negli Stati Membri;

- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;

- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;

- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

- implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere.

- garantire, tramite autocertificazione, da fornire al Titolare del trattamento, con cadenza annuale, che il trattamento di dati è effettuato in piena conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. anche con particolare riferimento alle misure minime di sicurezza implementate;

- consentire al Titolare del trattamento, eventuali verifiche periodiche circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme, dando a tal fine piena collaborazione;

- fornire al Titolare del trattamento, laddove richiesta dal D.Lgs. 196/03, una dichiarazione scritta di conformità delle misure di sicurezza adottate per il trattamento dei dati nell'ambito dei servizi erogati alle disposizioni del D.Lgs. citato ed in particolare dell'Allegato B dello stesso;

- inoltrare al Titolare del trattamento qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti di cui agli art. 7, 8 del D.Lgs. 196/03 dovesse pervenirgli e fornire la massima assistenza per soddisfare tali richieste, nell'ambito del mandato affidatogli).



6. Eventuali reiterate e gravi violazioni delle norme in materia di riservatezza, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003 e la responsabilità dell'Impresa, costituiscono grave inadempimento e possono comportare la risoluzione di diritto del contratto. ai sensi dell'art. art.17 S.


ARTICOLO 18 G

CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE

1. Il Contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso sia accertata l'irrogazione di sanzioni interdittive o delle misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, o risulti non positivo il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi, il contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata o periodica e il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa avrà la facoltà di incamerare la cauzione; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. La disposizione di cui al precedente comma prevale, in ogni caso, sulle altre disposizioni del presente contratto e relativi allegati con essa eventualmente contrastanti.

Roma, li 30 settembre 2013

Il Segretario Generale della
Giustizia Amministrativa

Cons. Oberdan Forlenza



L'Impresa

Il Procuratore Speciale

Franco Bernardelli


Le parti si danno reciprocamente atto che la sottoscrizione del presente Contratto (Condizioni Generali e Condizioni Speciali) da parte del legale rappresentante dell'Amministrazione costituisce anche approvazione del Contratto medesimo.

Il Segretario Generale della
Giustizia Amministrativa

Cons. Oberdan Forlenza


L'Impresa

Il Procuratore Speciale

Franco Bernardelli
